



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso d'atto verbale di accordo del 23/7/1979. Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende.

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 11 (undici)
del mese di Settembre, alle ore 18.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto).-

9. Francesco RUGGIERI

Assiste il Direttore dell'Azienda ff. Dov//Ing/ sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO l'accordo sindacale sottoscritto in data 23/luglio/1979 e di seguito riportato tra la C.I.S.P.E.L. (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali) e la F.N.D.A.I. (Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali) con il quale si conviene:

I) - con effetto dal 1° luglio 1979 sono abrogate la lettera b) ed il 2° comma del

punto 1) dell'art. 29 del CCNL 18/luglio/1975. Per effetto di quanto precede l'importo per anno di servizio della indennità di anzianità, per l'intera anzianità di servizio, resta fissato, per i dirigenti che cessano dal servizio dalla data sopra indicata, nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione;

2) - gli importi per indennità di anzianità eccedenti la mensilità per anno di servizio, maturati da ciascun dirigente alla data del 30/giugno/1979 ai sensi degli abrogati lettera b) e 2° comma del punto 1) dell'art. 29 del CCNL 18/luglio/1975, saranno, a richiesta, liquidati ai singoli interessati, nei valori corrispondenti alla retribuzione in atto al momento dell'erogazione, nell'arco di tre anni dalla citata data; Tra azienda e dirigente potranno essere concordate eventuali rateizzazioni sempre nell'arco temporale predetto, fermo restando il computo sulla retribuzione in atto al momento delle singole erogazioni. Saranno del pari liquidabili gli importi che il dirigente avrebbe maturato per effetto delle abrogate disposizioni, permanendo il rapporto di lavoro, in ragione di tante mezze mensilità, calcolate a norma del punto 2) del citato art. 29, per quanti sono gli anni di servizio prestati da dirigente alla data del 30/giugno/1979 e con i limiti dei 10 (dieci) anni previsti dalla abrogata lettera b) dello stesso art. 29. Al dirigente che non abbia avanzata la richiesta di cui sopra prima della scadenza del terzo anno, l'azienda quantificherà le spettanze di cui ai primi due commi alla data del 30/6/1979 e procederà a liquidarle allo scadere del triennio sulla base della retribuzione in atto a quest'ultima data, salvo che intervenga prima la risoluzione del rapporto di lavoro;

3) - in relazione al disposto del punto 1) del presente accordo, spetta dal 1° luglio 1979 ai dirigenti in servizio alla stessa data ed agli assunti successivamente o promossi tali una maggiorazione del 6% (sei per cento) della retribuzione globale annuale utile per il computo della indennità di anzianità a termini del punto 2) dell'art. 29 del CCNL 18/luglio/1975, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del D.L. 1°/febbraio/1977 n. 12, converti to nella legge 31/marzo/1977 n. 91. Detta maggiorazione sarà erogata con le stesse modalità e la stessa cadenza dei singoli elementi retributivi che compongono la retribuzione come sopra individuata;

4) - ai dirigenti in servizio al 30/giugno/1979 compete inoltre dal 1°/lu-glio successivo una integrazione della maggiorazione, di cui al punto 3) che precede, pari al 2% della retribuzione globale annuale richiamata nello stesso punto 3), con esclusione dell'importo dell'adeguamento automatico delle retribuzioni maturato successivamente al 31/1/1977 e delle gratifiche e mensilità aggiuntive oltre la 14^a. Tale integrazione sarà riconosciuta anche ai dirigenti assunti successivamente al 30/6/1979 se già in possesso della qualifica di dirigente a tale data;

5) - gli elementi retributivi di cui ai punti 3) e 4) che precedono costituiscono parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti di contratto e di legge.

- RITENUTO dover prendere atto dell'accordo in narrativa;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

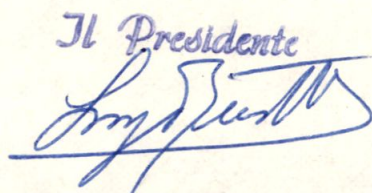
DELIBERA

I) - di prendere atto dell'accordo in narrativa specificato;

- 2) - di interessare gli uffici preposti alla determinazione delle somme spettanti ai dirigenti interessati ^e alla elaborazione dei dati contabili secondo i criteri riportati nel citato verbale di accordo;
- 3) - di riservarsi con successivo provvedimento la programmazione delle liquidazioni nei confronti dei dirigenti interessati.

Il Segretario


Visto:

Il Presidente


(2) - di interesse agli uffici preposti alla determinazione delle somme spettanti ai dirigenti interessati alla elezione del comitato secondo i criteri riportati nel citato verbale di accordo;
(3) - di interesse con successivo provvedimento in programma delle attività azioni nei confronti dei dirigenti interessati.

risultato

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/9/1979
la Giunta Municipale
Approvata con deliberazione del ~~Consiglio Comunale~~ n. 145 del 20/9/1979
~~Rese esecutiva il~~

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

(~~Franco~~ FERRANTE)

Ferrante

Il Direttore

Direttore



Giuseppe Amato

A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso d'atto verbale di accordo del 23/7/1979. Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende.

L'anno millenovecentosettant anove il giorno 11 (undici)
del mese di Settembre, alle ore 18.00, in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO (a.g.)

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI

5. Giuseppe MESTO

6. Alberto GALLUZZO

7. Emanuele LATAGLIATA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto
a voto).-

9. Francesco RUGGIERI

Assiste ^{ff} il Direttore dell'Azienda Don. Ing. sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO l'accordo sindacale sottoscritto in data 23/luglio/1979 e di seguito riportato tra la C.I.S.P.E.L. (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali) e la F.N.D.A.I. (Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali) con il quale si conviene:
- I) - con effetto dal 1° luglio 1979 sono abrogate la lettera b) ed il 2° comma del

punto 1) dell'art. 29 del CCNL 18/luglio/1975. Per effetto di quanto precede l'importo per anno di servizio della indennità di anzianità, per l'intera anzianità di servizio, resta fissato, per i dirigenti che cessano dal servizio dalla data sopra indicata, nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione;

2) - gli importi per indennità di anzianità eccedenti la mensilità per anno di servizio, maturati da ciascun dirigente alla data del 30/giugno/1979 ai sensi degli abrogati lettera b) e 2° comma del punto 1) dell'art. 29 del CCNL 18/luglio/1975, saranno, a richiesta, liquidati ai singoli interessati, nei valori corrispondenti alla retribuzione in atto al momento dell'erogazione, nell'arco di tre anni dalla citata data; Tra azienda e dirigente potranno essere concordate eventuali rateizzazioni sempre nell'arco temporale predetto, fermo restando il computo sulla retribuzione in atto al momento delle singole erogazioni. Saranno del pari liquidabili gli importi che il dirigente avrebbe maturato per effetto delle abrogate disposizioni, permanendo il rapporto di lavoro, in ragione di tante mezze mensilità, calcolate a norma del punto 2) del citato art. 29, per quanti sono gli anni di servizio prestati da dirigente alla data del 30/giugno/1979 e con i limiti dei 10 (dieci) anni previsti dalla abrogata lettera b) dello stesso art. 29. Al dirigente che non abbia avanzata la richiesta di cui sopra prima della scadenza del terzo anno, l'azienda quantificherà le spettanze di cui ai primi due commi alla data del 30/6/1979 e procederà a liquidarle allo scadere del triennio sulla base della retribuzione in atto a quest'ultima data, salvo che intervenga prima la risoluzione del rapporto di lavoro;

3) - in relazione al disposto del punto 1) del presente accordo, spetta dal 1° luglio 1979 ai dirigenti in servizio alla stessa data ed agli assunti successivamente o promossi tali una maggiorazione del 6% (sei per cento) della retribuzione globale annuale utile per il computo della indennità di anzianità a termini del punto 2) dell'art. 29 del CCNL 18/luglio/1975, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del D.L. 1°/febbraio/1977 n. 12, convertito nella legge 31/marzo/1977 n. 91. Detta maggiorazione sarà erogata con le stesse modalità e la stessa cadenza dei singoli elementi retributivi che compongono la retribuzione come sopra individuata;

4) - ai dirigenti in servizio al 30/giugno/1979 compete inoltre dal 1°/luglio successivo una integrazione della maggiorazione, di cui al punto 3) che precede, pari al 2% della retribuzione globale annuale richiamata nello stesso punto 3), con esclusione dell'importo dell'adeguamento automatico delle retribuzioni maturato successivamente al 31/1/1977 e delle gratifiche e mensilità aggiuntive oltre la 14°. Tale integrazione sarà riconosciuta anche ai dirigenti assunti successivamente al 30/6/1979 se già in possesso della qualifica di dirigente a tale data;

5) - gli elementi retributivi di cui ai punti 3) e 4) che precedono costituiscono parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti di contratto e di legge.

- RITENUTO dover prendere atto dell'accordo in narrativa;
- AVUTO il voto consultivo del ff. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

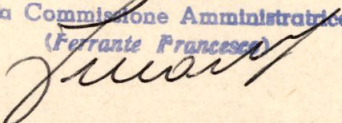
DELIBERA

I) - di prendere atto dell'accordo in narrativa specificato;

- 2) - di interessare gli uffici preposti alla determinazione delle somme spettanti ai dirigenti interessati ^{alla} elaborazione dei dati contabili secondo i criteri riportati nel citato verbale di accordo;
- 3) - di riservarsi con successivo provvedimento la programmazione delle liquidazioni nei confronti dei dirigenti interessati.

IL SEGRETARIO
ft/.FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

p.c.c.: IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)


[Faint handwritten signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore



ALL'UFFICIO Direzione A.M. A.T.

COMUNE DI TARANTO

e. p. c. ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

SEGRETERIA GENERALE

AMAT-TARANTO	
25 SET. 1979	
N° 6601	di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G. M. RIUNITASI IL 20.9.1979

Oggetto : Delibera AMAT n. 151 dell'11.9.79

(Relatore POLLICORO).

La G. M., nella seduta del 20.9.79

PRENDE ATTO

Taranto li, 22.9.79

IL FUNZIONARIO DELEGATO
IL (dr. Emilio ROMANDINI)



Roma, 31 luglio 1979

S/2

Evidentemente l'operazione non poteva avvenire con sacrificio diretto ed immediato del trattamento dei dirigenti, non essendo pensabile di ridurre - Alle AZIENDE ED ENTI ASSOCIATI - i livelli di contrattazione sindacale della categoria, proprio in fase di revisione del contratto scaduto il 28 febbraio 1975. In tutti gli altri settori dell'industria veniva assicurato lo sviluppo economico di sensibile contenuto.

Alla cortese attenzione dei

- Alle FEDERAZIONI DI CATEGORIA

- Ai C. R. I. P. E. L.

- Signori Presidenti

- Ai Signori Componenti il

- Signori Direttori

Consiglio Generale Confederale

Loro Sedi

che ci si trova in presenza di un rinnovo contrattuale della categoria.

La voce prescelta è quella di un' "maggiorazione" del 1% della retribuzione globale annuale spettante ai dirigenti, "maggiorazione" che si applica però sui soli elementi retributivi utili per il computo della indennità di anzianità secondo la previsione dello stesso art. 29 del contratto collettivo del luglio 1975 e con le

Oggetto : Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende.

Verbale di accordo del 23 luglio 1979.

La "maggiorazione" va erogata con la stessa cadenza e le stesse modalità dei singoli elementi retributivi cui si riferisce.

Vi trasmettiamo in allegato il testo di un importante accordo siglato il 23 corrente con la F.N.D.A.I. nel corso delle trattative per la rinnovazione del contratto collettivo di lavoro dei dirigenti delle aziende municipalizzate, scaduto il 28 febbraio dello scorso anno.

Con tale accordo è stata segnata una tappa significativa sul cammino della razionalizzazione del trattamento retributivo, secondo le linee di trasparenza e di omogeneizzazione che la Cispel ha fatto proprie in materia di politica sindacale, rispondendo alla viva esigenza, da più parti manifestata, di eliminare istituti anomali che incidono con effetti moltiplicatori sul costo del lavoro e accentuano le differenziazioni nelle condizioni di lavoro.

Trovando su questi indirizzi il consenso della Federazione dei dirigenti, consapevole dell'importanza di procedere verso una ristrutturazione della retribuzione, è stato possibile pervenire alla riduzione da una mensilità e mezza (art. 29, lett. b e 2° comma punto 1, del CCNL 18.7.1975) ad una sola mensilità per ogni anno di servizio dell'importo della indennità di anzianità,

riportando questo trattamento di miglior favore al livello delle altre categorie dei lavoratori.

Evidentemente l'operazione non poteva avvenire con sacrificio diretto ed immediato del trattamento dei dirigenti, non essendo pensabile di ridurre le condizioni acquisite in numerosi anni di contrattazione sindacale dalla categoria, proprio in fase di revisione del contratto scaduto e mentre in tutti gli altri settori dell'industria veniva assicurato un recupero economico di sensibile contenuto.

Si è così proceduto al trasferimento su altra componente retributiva dell'equivalente dell'istituto soppresso, tenendo peraltro conto sia degli effetti indotti della nuova struttura retributiva che si sottrae alla periodica rivalutazione del pregresso, sia del fatto che ci si trova in presenza di un rinnovo contrattuale della categoria.

La voce prescelta è quella di una "maggiorazione" del 6% della retribuzione globale annuale spettante al dirigente, "maggiorazione" che si applica però sui soli elementi retributivi utili per il computo della indennità di anzianità secondo la previsione dello stesso art. 29 del contratto collettivo del luglio 1975 e con le limitazioni poste dalla legge n. 91 del 1977 all'istituto dell'adeguamento automatico della retribuzione.

Detta "maggiorazione" va erogata con la stessa cadenza e le stesse modalità dei singoli elementi retributivi cui si riferisce, influenza direttamente tutti gli istituti contrattuali che fanno riferimento alla retribuzione, tra i quali anche le indennità di fine rapporto, e concorre a determinare la retribuzione rilevante agli effetti contributivi e fiscali.

La "maggiorazione" percentuale di cui trattasi interessa sia i dirigenti in servizio che quelli che saranno in futuro assunti o promossi tali e, per la data da cui decorre la relativa istituzione, incide sugli elementi retributivi a carattere plurimensile solo per la parte di essi imputabile al periodo successivo al 1° luglio 1979.

Circa il suo ammontare, riteniamo opportuno ribadire che la "maggiorazione" convenuta tiene conto, oltre che della cessazione del beneficio della rivalutazione sull'ultima retribuzione della mezza mensilità che era da accantonare a titolo di indennità di anzianità, anche della maggiore tassazione che il nuovo emolumento verrà a scontare rispetto alla mezza mensilità soppressa e del significato economico che rappresenta per entrambe le parti la erogazione nel tempo anziché in un'unica soluzione globale.

Inoltre, non è stato possibile prescindere del tutto da quanto acquisito dalla categoria nel settore industria, nel quale la stessa operazione era stata realizzata con una "maggiorazione" della retribuzione dell'8% sia per dirigenti in servizio che per i nuovi assunti, e pertanto si è dovuto riconoscere a coloro, nei cui confronti era applicabile la soppressa normativa, una integrazione del 2% della "maggiorazione" anzidetta, riferita sempre alla retribuzione globale annuale utile ai fini del computo dell'indennità di anzianità, con le limitazioni poste dalla legge n. 91/1977 all'istituto dell'adeguamento automatico della retribuzione, ma con esclusione delle gratifiche e delle mensilità aggiuntive oltre la 14^a (e quindi anche dei premi annuali o a carattere ultramensile) e ciò nell'intento di riferire il trattamento integrativo alla retribuzione mensile normalmente corrispondente alle funzioni attribuite (cfr. art. 5, 2° comma, CCNL 18/7/1975).

Quest'ultima integrazione compete solamente ai dirigenti in servizio al 30 giugno 1979 e resta inoltre dovuta anche in caso di passaggio a o da altra azienda con risoluzione del rapporto di lavoro.

In conseguenza della operazione in parola, la indennità di anzianità sarà per l'avvenire (più esattamente dal 1° luglio c.a.) liquidata, per l'intera anzianità di servizio, nella misura unica di una mensilità dell'ultima retribuzione e si procederà in conseguenza all'adeguamento del testo contrattuale dell'art. 29 nell'ambito del rinnovando contratto di categoria.

Sempre per effetto della nuova normativa, dovrà procedersi ai conguagli necessari nei confronti dei dirigenti cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1979, tenendo conto, da un lato, della "maggiorazione" di cui detto e, dall'altro, della liquidazione delle "potenzialità" come esposto in seguito.

Contestualmente alla abolizione per l'avvenire della mezza mensilità, si è reso necessario prevedere la liquidazione del maggiore importo di indennità di anzianità (cioè la mezza mensilità) già acquisito da ciascun dirigente in base alla soppressa normativa e ciò sia per consolidarne l'ammontare, evitando successive rivalutazioni per effetto della lievitazione delle retribuzioni, sia per definire il delicato problema dei diritti acquisiti nel momento della trasformazione dell'istituto.

Per l'ammontare della indennità di anzianità sulla base della misura unitaria di una mensilità è stata.

A tal fine dovrà pertanto procedersi a quantificare - dandone comunicazione al dirigente interessato - l'ammontare (in mensilità e frazioni di mensilità) del suddetto maggiore importo maturato al 30 giugno 1979, osservando i criteri in atto fino a quel momento e avendo riguardo alle previsioni contenute nella lettera b) e nel 2° comma del punto 1 dell'art. 29 del contratto del 1975. Individuato detto importo, sarà proceduto, nell'arco temporale di 3 anni, alla relativa liquidazione a richiesta del dirigente, con possibilità di concordare rateizzazioni tra le parti, fermo restando il principio che l'importo da liquidare deve essere determinato con riferimento alla retribuzione raggiunta alla data o alle diverse date in cui concretamente ne avvenga la erogazione.

In pratica, per appurare a quanto ammonta il maturato, dovrà determinarsi preliminarmente, con i normali criteri di legge e di contratto, l'anzianità di servizio acquisita al 30 giugno 1979 da ciascun dirigente e verificare se ricorrono i presupposti della lettera b) e/o del 2° comma sempre del punto 1 dell'art. 29; una volta individuata la misura unitaria per anno di servizio da prendere a riferimento, si dovranno conteggiare unicamente le mezze mensilità di maggiore misura che spettano al dirigente.

Ove il dirigente non si avvalga della facoltà di ottenere la liquidazione entro il triennio, gli saranno, allo scadere dello stesso (30 giugno 1982), liquidate le spettanze come sopra determinate alla data del 30 giugno 1979, sulla base però della retribuzione acquisita alla scadenza del triennio, sempre che il rapporto di lavoro non venga a cessare in epoca precedente nel qual caso la liquidazione dell'importo in parola avverrà contestualmente a quella delle competenze di fine lavoro con riguardo all'ultima retribuzione.

Oltre alla liquidazione del maturato, è stata altresì prevista la quantificazione, con conseguente liquidazione, dell'importo che il dirigente avrebbe maturato ove, permanendo il rapporto di lavoro, avesse continuato a trovare applicazione la soppressa normativa. Il principio della liquidazione delle "potenzialità" è stato accolto proprio per evitare differenziazioni nell'ambito dei dirigenti cui si applicava la soppressa normativa e che, in relazione alla anzianità maturata, erano più o meno prossimi a conseguire i presupposti richiesti per la ricostruzione retroattiva dell'ammontare della intera indennità sulla base della misura unitaria di una mensilità e mezza.

VERBALE DI ACCORDO

E' stato perciò previsto di procedere, con le stesse modalità innanzi descritte, alla liquidazione, proporzionale alle singole anzianità, di un importo pari a mezza mensilità dell'ultima retribuzione per quanti sono gli anni prestati con qualifica di dirigente con un massimo di 10, realizzandosi così un risultato analogo a quello sancito dall'accordo dell'industria privata.

Ovviamente quest'ultimo importo, riferito come abbiamo detto al diritto potenziale di ciascun dirigente alla maturazione del maggiore importo della mezza mensilità per l'intero servizio prestato, si cumula a quello che il dirigente abbia in concreto maturato per effetto della disciplina soppressa, a meno che il suo diritto alla liquidazione della indennità di anzianità nella misura unica di una mensilità e mezza non fosse già stato conseguito, poiché in tal caso è evidente che dovrà tenersi conto solo del maturato.

Resta infine da precisare che tanto per il computo del maturato quanto per quello delle c.d. "potenzialità", le frazioni di anno comportano liquidazioni proporzionali, per le quali peraltro non può allo stato prescindersi dalla disposizione contenuta nell'art. 31 del contratto del 1975.

Distinti saluti.

di quanto precede l'importo per anno di servizio della indennità di anzianità, per l'intera anzianità di servizio, resta fissato, per i dirigenti che cessano dal servizio dalla data sopra indicata, nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione.

2) Gli importi per indennità di anzianità, calcolati in base alla mensilità per anno di servizio, alla data del 30 giugno 1979 ai sensi dell'art. 31 del contratto del 1975, saranno, a richiesta, liquidati ai singoli dirigenti corrispondenti alla retribuzione in atto al momento della loro uscita, nell'arco di tre anni dalla data data.

Tra domanda e pagamento potranno essere concordate eventuali rateizzazioni sempre nell'arco temporale predetto, con arrotondamento sulla retribuzione in atto al momento delle singole erogazioni.

All/1

PLC/eb

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giuseppe Giacchetto)

Più forti

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 23 luglio 1979 in Bologna

La Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL)

la Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI)

convengono

- 1) Con effetto dal 1° luglio 1979 sono abrogate la lettera b) ed il 2° comma del punto 1) dell'art. 29 del CCNL 18 luglio 1975.

Per effetto di quanto precede l'importo per anno di servizio della indennità di anzianità, per l'intera anzianità di servizio, resta fissato, per i dirigenti che cessano dal servizio dalla data sopra indicata, nella misura di una mensilità dell'ultima retribuzione.

- 2) Gli importi per indennità di anzianità eccedenti la mensilità per anno di servizio, maturati da ciascun dirigente alla data del 30 giugno 1979 ai sensi degli abrogati lettera b) e 2° comma del punto 1) dell'art. 29 del CCNL 18 luglio 1975, saranno, a richiesta, liquidati ai singoli interessati, nei valori corrispondenti alla retribuzione in atto al momento dell'erogazione, nell'arco di tre anni dalla citata data.

Tra azienda e dirigente potranno essere concordate eventuali rateizzazioni sempre nell'arco temporale predetto, fermo restando il computo sulla retribuzione in atto al momento delle singole erogazioni.

Saranno del pari liquidabili gli importi che il dirigente avrebbe maturato per effetto delle abrogate disposizioni, permanendo il rapporto di lavoro, in ragione di tante mezze mensilità, calcolate a norma del punto 2) del citato art. 29, per quanti sono gli anni di servizio prestati da dirigente alla data del 30 giugno 1979 e con i limiti dei 10 anni previsti dalla abrogata lett. b) dello stesso art. 29.

Al dirigente che non abbia avanzata la richiesta di cui sopra prima della scadenza del terzo anno, l'azienda quantificherà le spettanze di cui ai primi due commi alla data del 30/6/1979 e procederà a liquidarle allo scadere del triennio sulla base della retribuzione in atto a quest'ultima data, salvo che intervenga prima la risoluzione del rapporto di lavoro.

- 3) In relazione al disposto del punto 1) del presente accordo, spetta dal 1° luglio 1979 ai dirigenti in servizio alla stessa data ed agli assunti successivamente o promossi tali una maggiorazione del 6% della retribuzione globale annuale utile per il computo della indennità di anzianità a termini del punto 2) dell'art. 29 del CCNL 18 luglio 1975, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 1 del D.L. 1° febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91.

Detta maggiorazione sarà erogata con le stesse modalità e la stessa cadenza dei singoli elementi retributivi che compongono la retribuzione come sopra individuata.

- 4) Ai dirigenti in servizio al 30/6/1979 compete inoltre dal 1° luglio successivo una integrazione della maggiorazione, di cui al punto 3) che precede, pari al 2% della retribuzione globale annuale richiamata nello stesso punto 3), con esclusione dell'importo dell'adeguamento automatico delle retribuzioni maturato successivamente al 31/1/1977 e delle gratifiche e mensilità aggiuntive oltre la 14^a.

Tale integrazione sarà riconosciuta anche ai dirigenti assunti successivamente al 30/6/1979 se già in possesso della qualifica di dirigente a tale data.

- 5) Gli elementi retributivi di cui ai punti 3) e 4) che precedono costituiscono parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti di contratto e di legge.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657
Tel. 334101 (N. 5 linee urbane)

74100 Taranto, 18/9/79

N. di protocollo 1689/79 Rip.

Risposta a N. del

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali.
Via De Cesare, 102

Allegati n.

RACCOMANDATA R.R.



- TARANTO

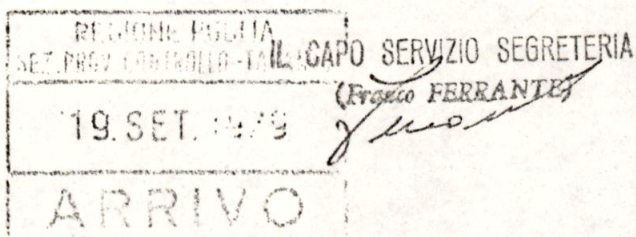
OGGETTO : Trasmissione delibere.

Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta dell'11/9/79:

- Del.147 - Contratto di manutenzione orologio a scheda per rilevazione presenza tipo Memor 1/ind.
- Del.148 - Liquidazione onorario avv. A.Greco riferito ai giudizi BRULLATO Filippo, BLASI Cosimo, DE VITA Lucio, DE PASQUALE Cosimo, MERICO Luciano e PALMISANO Giuseppe c/A.M.A.T.-
- Del.148 - Liquidazione onorario avv. A.Greco riferito ai giudizi PALMISANO Giuseppe, CHIAROLLA Cosimo, BLASI Cosimo, MANCO Cosimo, BRULLATO Filippo c/A.M.A.T.-
- Del.151 - Presa atto verbale di accordo del 23/7/79. Revisione trattamento economico e normativo Dirigenti di Aziende.-
- Del.152 - Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio.
- Del.153 - Partecipazione di alcuni consiglieri alla XXXVI conferenza sul traffico e della circolazione di Stresa.
- Del.155 - Sostituzione Presidente nelle commissioni previste per i vari appalti concorso in atto.
- Del.157 - Presa atto lavoro straordinario mesi di maggio e giugno 79.
- Del.158 - Ricorso in appello promosso dal dipendente sig. ANCORA Francesco - Resistenza - Nomina difensori.
- Del.159 - Ricorso in appello promosso dalla FAISA-CISAL - Resistenza - Nomina difensori.
- Del.160 - Presa atto fattura n.2/79 dell'ing. Claudio CASSANDRO per la stesura del capitolato di appalto impianto di riscaldamento.
- Del.161 - Lavori di riparazione dei locali carrozzeria. Autorizzazione alla trattativa privata.

Distinti saluti.

FF/RS.-



18/9/1979

1688/Z9



Al Signor S I N D A C O
DEL COMUNE DI TARANTO

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

74100 TARANTO

OGGETTO: invio delibere.

Completate alla presente, trasmettiamo, per opportuna conoscenza n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- del. 161 - Lavori di riparazione dei locali carrozzeria. Autorizzazione alla trattativa privata;
- del. 160 - Presa atto fattura n. 2/79 dell'ing. Claudio Cassandro per la stesura del capitolato d'appalto impianto riscaldamento;
- del. 159 - Ricorso in appello promosso dalla Faisa-Cisal - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 158 - Ricorso in appello promosso dal dipendente sig. Ancora Francesco - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 157 - Presa atto lavoro straordinario mesi di maggio e giugno 79;
- del. 155 - Sostituzione Presidente nelle commissioni previste per i vari appalti concorso in atto;
- del. 153 - Partecipazione di alcuni consiglieri alla XXXVI conferenza del traffico e della circolazione di Stresa;
- del. 152 - Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio;
- del. 151 - Presa d'atto verbale di accordo del 23/7/79. Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende;
- del. 149 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Brullato Filippo, Blasi Cosimo, De Vita Lucio, De Pasquale Cosimo, Merico Luciano e Palmisano Giuseppe c/. A.M.A.T.;
- del. 148 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Palmisano Giuseppe, Chiarolla Cosimo, Blasi Cosimo, Manco Cosimo, Brullato Filippo c/. A.M.A.T.;
- del. 147 - Contratto di manutenzione orologio a scheda per rilevazione presenza tipo Memor l/ind.

Distinti saluti.

18.9.79 IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)

18/9/1979

I688/79

Al Signor SINDACO
DEL COMUNE DI TARANTO

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

74100 TARANTO

OGGETTO: invio delibere.

Compiegata alla presente, trasmettiamo, per opportuna conoscenza n. 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- del. 161 - Lavori di riparazione dei locoli carrozzeria. Autorizzazione alla trattativa privata;
- del. 160 - Presa atto fattura n. 2/79 dell'ing. Claudio Cassandro per la stesura del capitolato d'appalto impianto riscaldamento;
- del. 159 - Ricorso in appello promosso dalla Faisa-Cisal - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 158 - Ricorso in appello promosso dal dipendente sig. Ancora Francesco - Resistenza - Nomina difensori;
- del. 157 - Presa atto lavoro straordinario mesi di maggio e giugno 79;
- del. 155 - Sostituzione Presidente nelle commissioni previste per i vari appalti concorso in atto;
- del. 153 - Partecipazione di alcuni consiglieri alla XXXVI conferenza del traffico e della circolazione di Stresa;
- del. 152 - Presa atto spese eseguite con l'autorizzazione del Direttore di Esercizio;
- del. 151 - Presa d'atto verbale di accordo del 23/7/79. Revisione trattamento economico e normativo dirigenti di Aziende;
- del. 149 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Brullato Filippo, Blasi Cosimo, De Vita Lucio, De Pasquale Cosimo, Merico Luciano e Palmisano Giuseppe c/. A.M.A.T.;
- del. 148 - Liquidazione onorario avv. A. Greco riferito ai giudizi: Palmisano Giuseppe, Chiarolla Cosimo, Blasi Cosimo, Nanco Cosimo, Brullato Filippo c/. A.M.A.T.;
- del. 147 - Contratto di manutenzione orologio a scheda per rilevazione presenza tipo Memor l/ind.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA
(Franco FERRANTE)